



Città di Randazzo

- Città Metropolitana di Catania -

Ordinanza n. 43 del 24-10-2024

Oggetto: Distruzione resti ossei n.1 ovino deceduto nel territorio di Randazzo.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL SINDACO

- Vista la nota n. 205745/SV del 20/09/2024 del Settore Sanità Pubblica Veterinaria di Bronte, con la quale si certifica la presenza di resti ossei di n. 01 (uno) capo ovino, deceduto nel territorio di Randazzo, C/da Pissagrò di razza MTT, sesso femminile, con contrassegno auricolare n. IT087000328490, nata il 01/10/2017 appartenente allo stabilimento di allevamento di cui è detentore/responsabile il sig. Miraglia Antonino, nato a Bronte il 06/05/1979 e residente a Cesarò in Via Bragadino n.6, con allevamento ubicato in contrada Pissagrò, agro del Comune di Randazzo, censito in anagrafe zootecnica di cui al D.P.R. 317/96 al codice aziendale IT038CT057;

- Visto che nella suddetta nota il S.V. ha precisato che non è possibile risalire alla causa mortis dell'animale;

- Visto che il suddetto capo ovino non è stato sottoposto, in applicazione al D.M. della Sanità del 19/01/01 sul sistema di sorveglianza epidemiologica della BSE e successive modifiche ed integrazioni, come previsto dal Reg. CE 999/01, al prelievo del tronco encefalico per essere sottoposto all'esame del test rapido per la BSE presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia Area di Catania;

- Visto che a tutela della salute pubblica, ai sensi del Reg. UE 2016/429 e i suoi regolamenti delegati e di esecuzione, i resti ossei sono stati dichiarati non atti al consumo umano ai sensi dell'art. 18 del Reg. CE 625/17 e art. 45 del Regolamento UE n. 627/19 di esecuzione;

- Visto che i resti ossei sono stati affidati in custodia cautelare, dando ammenda degli effetti dell'art. 334 e 335 del C.P., al sig. Miraglia Antonino, sopra meglio generalizzato, in qualità di titolare;

- Visto il Regolamento CE n. 1069/2009 e 142/2011;

- Vista la relazione della Polizia Municipale del Comune di Randazzo, prot. n. 17081 del 01/10/2024, che esprime parere favorevole all'interramento in loco in quanto non sussistono motivi o pericoli di inquinamento, identificando il luogo in catasto al foglio 93, particella 82, contrada Pissagrò, agro del Comune di Randazzo, su terreno di proprietà del padre Miraglia Gaetano;

- Ritenuto che per ragioni di igiene e sanità e di tutela della salute pubblica è necessario provvedere alla distruzione dei resti ossei succitati;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L.

- Alla azienda del sig. Miraglia Antonino, nato a Bronte il 06/05/1979, e residente a Cesarò in Via Bragadino n. 6, la distruzione dei resti ossei sopra meglio specificati, mediante interramento in loco, contrada Pissagrò, agro del Comune di Randazzo, sotto vincolo sanitario e in presenza della Polizia Municipale del Comune di Randazzo.

- Il sotterramento dovrà avvenire ad una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi e la carcassa dovrà essere cosparsa da opportuno disinfettante.

- La notifica della presente ordinanza, al Servizio Veterinario e al Servizio Igiene Pubblica dell'ASP distretto di Bronte, alla Polizia Municipale, al sig. Miraglia Antonino e al sig. Miraglia Gaetano.

**La commissione straordinaria
con i poteri del Sindaco**

(Dott.ssa Alfonsa Calì)

(Dott. Cosimo Gambadauro)



(Dott.ssa Isabella Giusto)